

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)

PROT. n° 0004248

032101 01 4101 137 002

Roma, 30 marzo 2011

OGGETTO: Competenze degli architetti per la progettazione di impianti.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenuta con la nota indicata a margine, questo Ufficio concorda con il parere espresso dalla Direzione Regionale Lombardia. In merito si soggiunge che, ai sensi del D.M. 03/05/1986, sussistono limitazioni solo per i seguenti professionisti: dottori agronomi, dottori forestali, periti agrari. Successivamente dette limitazioni sono state estese, con il D.M. 27/04/2005, anche agli agrotecnici ed agli agrotecnici laureati.

Si allegano in copia i decreti citati.

(Si omettono gli allegati. N.d.R.)

Parere della Direzione Regionale

Si inoltra per la valutazione di competenza il quesito formulato dal Comando provinciale VV.F di Pavia inerente le competenze professionali degli architetti in relazione alle certificazioni allegate alla richiesta di sopralluogo finalizzata al rilascio del CPI.

Al riguardo si ritiene che la specifica legislazione antincendio non preveda limitazioni professionali per la redazione delle suddette certificazioni da parte di professionisti iscritti nell'elenco del Ministero dell'Interno di cui alla legge n.818/84. Pertanto eventuali incompatibilità dovrebbero derivare dall'applicazione degli specifici provvedimenti legislativi che regolano le competenze professionali, acquisendo anche il parere dei rispettivi collegi nazionali.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ufficio.

Parere del Comando

A seguito della richiesta di documentazione per il sopralluogo finalizzato al rilascio del CPI, è stata prodotta una dichiarazione di conformità dell'impianto idrico antincendio nella quale era riportato che il progetto dello stesso era stato redatto da un architetto.

Lo scrivente Comando ha posto il dubbio che i progetti di impianti non possono essere redatti da architetti, in quanto non di loro competenza, come previsto dai cc. 1 e 2 dell'art. 5 del DM 22/01/2008, n. 37.

Tale considerazione scaturisce da quanto previsto dal Regio Decreto 23/10/1925 n. 2537, dalla Sentenza n. 416 del 06/04/1998 del Consiglio di Stato e dalla Sentenza n. 137/2004 del Tar Liguria che, sostanzialmente, escludono dalle competenze degli architetti la progettazione di impianti (idraulici, elettrici, ecc.).

Potrebbero essere competenti gli architetti laureati nel ramo impiantistico del corso di laurea, in tal caso si ritiene che tale requisito debba essere attestato dall'ordine di appartenenza.

Ad avviso dello scrivente Comando a tale limitazione sono soggetti anche gli architetti iscritti negli albi della legge 818/84.

In merito a ciò si ritiene anche che, per quanto riguarda le perizie giurate sull'idoneità degli impianti di protezione antincendio e la compilazione del modello. CERT.IMP.-2008, il tecnico non possa essere un architetto, nell'accezione sopra espressa, come evidenziato nella lettera circolare prot. n° P515/4101 sott. 72/E.6 del 24/04/2008, che riporta "Ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.M. n. 37/2008, per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del suddetto decreto (27/03/2008), nel caso in cui la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale documento è sostituito da una dichiarazione di rispondenza, resa, eventualmente sul modello CERT.IMP.-2008, da un professionista che oltre ad essere iscritto nell'elenco del Ministero dell'Interno di cui alla legge n. 818/84, sia in possesso dei requisiti previsti dallo stesso art. 7, comma 6, (iscrizione all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, aver esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione)."

Ai fini di una corretta ed uniforme applicazione, si chiede il parere di codesto superiore Ufficio.